

Regolamento comunale n. 85



**COMUNE di MADONE**

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE AUTORIZZAZIONI PER  
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI  
PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10 giugno 2008.

## **ART. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.L.gs 30/04/92 n. 285, modificato con D.L.gs 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e delle modifiche introdotte dal D.P.R. 610 del 16/09/1996.
2. In ogni caso prevalgono fuori dal centro abitato le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.
3. Sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità le insegne di esercizio, le sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. E' da considerarsi "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.  
E' vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi appartenenti al patrimonio Comunale.
7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta;
10. Si definisce "totem" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonare a prospetto chiuso, con all'estremità elemento raffigurante il simbolo dell'attività a cui si riferisce rappresentato anche con caratteri alfanumerici.
11. Si definisce "pubblicità itinerante" quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili "camionposter, posterbus o altri veicoli debitamente attrezzati" dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario.

12. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi raffiguranti loghi o marchi.

13. Si definisce "vetrofania" quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei Rapporti Aereo Illuminati (RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale di Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge.

La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell'intera vetrina.

### **ART. 3**

#### **PUBBLICITÀ' SULLE STRADE E SUI VEICOLI**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costruire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento.

Sulle isole di traffico delle intersezioni è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e sovracomunali e dalle norme del presente regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. Solo in casi particolari il Sindaco, acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia, può concedere Atto di Deroga.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il presente regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburanti. I limiti dimensionali fissati dalle presenti norme hanno tuttavia validità anche in altre aree o sulle facciate esterne di costruzioni non visibili dalle strade.

### **ART. 4**

#### **DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI**

##### **IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

###### 1. Fuori dal centro abitato

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice della strada e definiti nell'articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20,00 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

###### 2. Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano Regolatore Generale a carattere Produttivo (artigianale ed industriale) e Commerciale.

Le insegne di esercizio previste dall'art. 23 del codice della strada e definiti nell'articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20,00 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di

facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

a) Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
- possono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio;

b) nei seguenti casi è fatto obbligo acquisire il parere della Commissione Edilizia:

- oltre la dimensione di mq 20,00;

### 3. Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano Regolatore Generale a carattere Residenziale e altre.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati entro il centro abitato, non devono superare le seguenti dimensioni:

- mq. 3 se posti non parallelamente alla strada;

- mq. 6 se posti parallelamente alla strada.

a) Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta (escluso centro storico – vedi art. successivi);
- possono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio;

b) nei seguenti casi è fatto obbligo acquisire il parere della Commissione Edilizia:

- impianti installati in centro storico che possono risultare di notevole impatto ambientale per eventuali forme, cromature o altro.

## IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO

### 4. Fuori dal centro abitato

Valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.

### 5. Dentro il centro abitato

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati entro il centro abitato, non devono superare le seguenti dimensioni:

- mq. 3 se posti non parallelamente alla strada;

- mq. 6 se posti parallelamente alla strada.

## ART. 5

### METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. La dimensione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare "quadrato o rettangolo" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto; Qualora l'impianto pubblicitario fosse realizzato utilizzando una composizione di lettere scatolate, la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere; Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto. Per insegne costituite da più elementi ( dicitura più eventuali loghi ) ogni elemento sarà calcolato singolarmente e la superficie totale sarà data dalla somma delle singole superfici.

### **Metodo grafico di calcolo evidenziato nella Scheda tipo n° 2**

## ART. 6

### CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinte del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

7. Nel centro storico definito dal Piano Regolatore Generale, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

8. E' ammessa l'esposizione per un massimo di n° 5 stendardi e/o bandiere realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

#### ART. 7

##### CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere ne luce intermittente (con l'esclusione più avanti indicata), ne di intensità superiore alle 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. Entro il centro abitato è consentito l'utilizzo di luce intermittente solo per farmacie.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. Nel centro storico definito dal Piano Regolatore Generale, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

#### ART. 8

##### UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti autorizzati gestiti con apposita convenzione con l'ente.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 3.00 dal limite della carreggiata,

b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;

d) m. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;

e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;

f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;

g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, primo comma punto 20), del Codice della Strada;

h) m. 250 prima delle intersezioni;

i) m. 100 dopo le intersezioni;

l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistono a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni e ostacoli fissi, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione

e ostacoli fissi, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Valgono in ogni caso le disposizioni previste dal Codice della Strada.

3. Il posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **fuori dei centri abitati**, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 primo comma punto 20 del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza limitatamente al lato interno dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45%;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, **dentro i centri abitati** e entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- b) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 lett. c, non si applicano alle transenne parapetonali, in quanto i messaggi pubblicitari devono essere rivolti verso i pedoni e per le insegne d'esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza al fabbricato esistente o, fuori dal centro abitato, ad una distanza, dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m.

6. La distanza dal limite della carreggiata, fuori ed entro il centro abitato, può essere derogata da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione in virtù del luogo dove viene installato il mezzo pubblicitario, ferma restando la garanzia assoluta della sicurezza della circolazione.

7. Le distanze si applicano nel senso delle singole direzioni di marcia.

8. Le norme di cui ai commi precedenti nei centri abitati si applicano anche nei casi di impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Vengono esclusi quindi dalle verifiche tutti gli impianti posti in aderenza ai fabbricati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, sempreché siano rispettate le norme di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.4. 1992 n. 285.

9. Nel centro abitato, nelle zone identificate nel Piano Regolatore Generale Residenziali o altro, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati non possono superare la superficie complessiva del 10% della facciata interessata, escludendo dal conteggio le parti di facciata a quota più bassa della strada e a quota più alta della gronda. La dimensione degli impianti è definita dall'articolo 4 comma 2.

10. Nel centro abitato, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sugli edifici, non possono essere collocati sul tetto di copertura dell'immobile e/o di singola porzione di edificio, né oltre la sagoma dello stesso. In particolare gli impianti pubblicitari dovranno trovare collocazione sulla facciata dell'edificio e dovranno essere contenuti entro il bordo superiore della linea di gronda. L'altezza massima superiore consentita è pari all'altezza fissata per le costruzioni per le rispettive zone urbanistiche. Nelle zone inedificabili, l'altezza massima è di m. 6.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati perpendicolarmente alle facciate degli edifici se non per servizi ed esercizi di pubblico interesse, e limitatamente fino alla superficie di mq. 0,50.

11. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a m. 200 tra di loro e dagli altri cartelli.

12. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti,

panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

13. I segni pubblicitari reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

14. Fuori e internamente al centro abitato, l'apposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine, gli stendardi e le bandiere, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a 25,00 m ed a 12,50 m.

15. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

16. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

17. Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.

18. Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di sei per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio.

19. Fuori dal centro abitato valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.

20. DEROGHE: impianti multipubblicitari

-allegata scheda tipo [n° 1](#)-.

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, nel rispetto delle seguenti indicazioni è consentito quanto segue:

a) All'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, direzionali, artigianali è consentita l'installazione di massimo n° 2 impianti bifacciali "totem multi-impianto di dimensioni definite" da collocarsi ad una distanza di metri 6 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada.

Nel raggio di metri 20,00 di ogni singolo impianto o piantana, non è consentita l'installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo, la distanza minima tra i due impianti o piantane non potrà mai essere inferiore a metri 100,00.

b) All'interno del centro abitato valgono le seguenti disposizioni:

Ogni impianto potrà essere costituito da n° 6 targhe di identica dimensione, la struttura di sostegno nel caso di impianti posti non parallelamente alla strada, dovrà essere collocata verso il lato strada, i cartelli saranno da applicare a "sbalzo" verso l'interno della proprietà; per gli impianti posti parallelamente alla strada, la struttura di sostegno dovrà essere centrale all'impianto.

L'altezza da terra della prima targa nel suo bordo inferiore dovrà essere non superiore a metri 2,00, tra ogni targa dovrà essere mantenuta la distanza di centimetri 10.

Dimensioni:

in ogni caso la dimensione massima per ogni impianto dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'art. 4 comma 2; - per impianti installati perpendicolarmente alla strada mq 3,00 totali (n° 6 cartelli base 1,00 altezza 0,50);

- per impianti installati parallelamente alla strada mq 6,00 totali (n° 6 cartelli base 1,40 altezza 0,70).

E' consentito per ogni piantana l'abbinamento di due cartelli eliminando lo spazio di cm 10. L'uniformità dei 3 cartelli dovrà essere eseguito su ambo i lati, nel rispetto sempre delle superfici previste.

Pubblicità:

Ogni singola attività potrà utilizzare per fini pubblicitari (nome ditta) una sola volta l'impianto concesso in deroga anche se nel caso di installazione di due piantane.

Con questo tipo di impianto, non è ammessa la possibilità di pubblicizzare più volte il nome della stessa attività salvo che questo avvenga nel rispetto del vigente regolamento con altre forme pubblicitarie ammesse.

Su tali targhe non possono essere pubblicizzati prodotti, prezzi, offerte ma esclusivamente per 1 sola volta il nome dell'attività.

Illuminazione :

L'illuminazione degli impianti potrà avvenire esclusivamente utilizzando corpi illuminanti che proiettano la loro luce dall'alto verso il basso, la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale, sono vietate in qualsiasi modo insegne al neon.

## **ART. 9** "PUBBLICITÀ ITINERANTE"

1. La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- f. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.

2. In tutti i casi di cui ai punti a,b,c,d,e,f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

## **ART. 10** UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

## **ART. 11** AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda in marca da bollo al Comune, in duplice copia, utilizzando la modulistica predisposta dal comune e secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile del settore competente, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora non comunale. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.

3. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e documenti:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti (estratto P.R.G/P.G.T. e aereofoto);
- c) La descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo (bozzetti quotati a colori);  
Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- d) Documentazione fotografica dei luoghi;
- e) Autorizzazione della proprietà o dell'Amministratore se trattasi di condomini;
- f) un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 4.

7. La variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è soggetta a nuova domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

8. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per l'esposizione dell'impianto di pubblicità, dovrà essere versato presso la società che gestisce il servizio di riscossione. Precisi riferimenti dell'Ente gestore saranno comunicati dal Comune all'atto del rilascio della Autorizzazione.

9. Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

10. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

11. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

12. Il Comune predispone, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

## **ART. 12**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

## **ART. 13**

### **TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione – se su strada Provinciale o Statale;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### **ART. 14** VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 8 e 9 codice della strada, se non rispondenti all'art. 1, comma 1, devono essere rimossi entro le 8 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.13.

#### **ART. 15** SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81 , n. 689 , salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica una sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, o comunque alle sanzioni previste dalle normative vigenti (Codice della Strada), con notificazione agli interessati entro 150 (centocinquanta) giorni dall'accertamento contestato con apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio , può effettuare , indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma b , la immediata copertura della pubblicità abusiva ,ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti , diffidando chi ha commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.

4. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del settore competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia , nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi ; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **NORME TRANSITORIE**

### **ART. 16**

#### **NORMA TRANSITORIA**

1. Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di anni 1 (uno) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato di abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste contravvenzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale e conformi con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno ottenere una regolare nuova autorizzazione entro il termine massimo di anni 1 (uno) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato di abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste contravvenzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione su manufatti, impianti, portali esistenti che benché autorizzati risultino in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Per gli impianti esistenti posti nelle aree di pertinenza di edifici collocati in aree definite dal Piano Regolatore Generale a destinazione commerciale, individuabili come insegne di esercizio e che pubblicizzano le sole attività svolte nell'area di pertinenza, è ammessa, previa valutazione della Commissione Edilizia e specificandone la durata, Deroga motivata da parte del Sindaco ai limiti sulle dimensioni, sulle distanze e sulla posizione.

### **ART. 17**

#### **COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE**

1. Sono da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia Comunale tutti gli impianti pubblicitari soggetti al rispetto del presente regolamento che per la loro dimensione, forma, colore e/o ubicazione risultino a giudizio degli uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico Comunale, di particolare impatto ambientale.

### **ART. 18**

#### **DEROGHE**

1. Al presente regolamento sono consentite deroghe circa il solo parametro del rispetto delle distanze e dimensioni esclusivamente per gli impianti esistenti. Ogni richiesta sarà valutata caso per caso sentiti i pareri dei Responsabili degli Uffici competenti, del Sindaco, e se necessario anche dalla Commissione Edilizia Comunale.

### **ART. 19**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.




altezza

**P** **aolo Rossi** | altezza  
base base

La dimensione della pubblicità nell'ipotesi di lettere scatolate (come sopra) o rappresentati all'interno di una figura ovale (come sotto), è determinata moltiplicando la base per l'altezza complessiva di ogni singola parola con senso compiuto.

Per insegne costituite da più elementi ( dicitura + eventuale logo ) ogni elemento sarà calcolato singolarmente e la superficie totale sarà data dalla somma delle singole superfici.



Impianti con cassonetto

WWW TRIOFRYEFH BVH

altezza

base

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 10 giugno 2008.

Il Sindaco  
Cavagna Arch. Maurizio

Il Segretario Comunale  
Rinaldi dott. Ivano

\*\*\*\*\*

La deliberazione di modifica del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 24 giugno 2008.

Il Segretario Comunale  
Rinaldi dott. Ivano

\*\*\*\*\*

La deliberazione di modifica del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 24 giugno 2008 al 9 luglio 2008.

Il Segretario Comunale  
Rinaldi dott. Ivano